

12° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia: Impatto sul trasporto marittimo

Camilla Del Re
Lucy Nusbaumer

22.12.2023

Il 18 dicembre 2023, il Consiglio dell'Unione europea (il **Consiglio**) ha adottato il 12° pacchetto di sanzioni contro la Russia, che modifica il regolamento (UE) 833/2014. L'obiettivo è, da un lato, quello di imporre ulteriori divieti all'importazione e all'esportazione (ad esempio, sui diamanti e sui beni a duplice uso/industriali) e, dall'altro, quello di combattere l'elusione delle sanzioni e di colmare le lacune, in particolare come risposta ai tentativi della Russia di eludere il price cap sul petrolio. Questo approfondimento si concentra sulle misure più rilevanti per il settore dei trasporti marittimi.

La prima misura riguarda il meccanismo stesso del price cap, che può essere soggetto a manipolazioni fraudolente attraverso l'accorpamento dei costi di spedizione e dei costi accessori (inclusi i costi di spedizione, trasporto, dogana e assicurazione). Secondo la Commissione europea (la **Commissione**), tale accorpamento può essere utilizzato per nascondere il prezzo effettivo del petrolio, che potrebbe essere superiore al prezzo massimo consentito. È stato quindi introdotto

un nuovo requisito, in base al quale i fornitori di servizi devono raccogliere informazioni dettagliate sui prezzi dei costi accessori lungo tutta la catena di approvvigionamento del commercio di petrolio greggio russo, e condividere tali informazioni con le autorità competenti su richiesta.

La seconda misura mira a contrastare la "shadow fleet", coinvolta nel trasporto di greggio russo al di sopra del price cap, introducendo un attento monitoraggio della vendita di navi cisterna a Paesi terzi. In particolare, qualsiasi vendita di petroliere per il trasporto di greggio da parte di operatori dell'UE a un Paese terzo dovrà essere immediatamente notificata alle autorità competenti. Inoltre, le vendite di navi cisterna a persone ed entità russe saranno d'ora in poi sistematicamente soggette ad autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Il Consiglio ha poi introdotto l'obbligo per gli Stati membri di condividere le informazioni tra loro e con la Commissione, per identificare le navi e le entità che effettuano una o più pratiche ingannevoli durante il trasporto di

greggio e derivati, al fine di facilitare l'attuazione e l'applicazione delle misure di cui sopra.

Infine, nel Regolamento (UE) 833/2014 è stato introdotto un nuovo articolo 12 octies. Tale norma impone agli esportatori che trasferiscono una serie di beni sanzionati (come il carburante per aerei e le armi da fuoco) a Paesi terzi diversi dai Paesi partner dell'UE di

vietare contrattualmente la riesportazione di tali prodotti in Russia o per uso in Russia. Questa nuova "no-Russia clause" dovrà essere inserita nei contratti a partire dal 20 marzo 2024.

Lo Studio Legale Mordiglia è a disposizione per supportare gli operatori marittimi nelle pratiche di compliance con le più recenti novità legislative.



Camilla Del Re

camilla.delre@mordiglia.it

Ph. +39 010 586841

Via XX Settembre 14/17
16121 Genova



Lucy Nusbaumer

lucy.nusbaumer@mordiglia.it

Ph. +39 010 586841

Via XX Settembre 14/17
16121 Genova

Studio Legale | Mordiglia

Genova

Via XX Settembre 14/17
16121 Genova
tel +39 010 586841
fax +39 010 532729/562998

Milano

Via Agnello 6/1
20121 Milano
tel +39 02 36576390
fax +39 02 36576391

Venezia

San Polo 720
30125 Venezia
tel +39 041 2412865
fax +39 041 5223788

mail@mordiglia.it
www.mordiglia.it